

Deliberazione n. 1249

Adottata dal Commissario Straordinario in data 11.09.2020

OGGETTO: Presa d'atto dell'Accordo Sindacale per la videosorveglianza ed approvazione del relativo Regolamento Aziendale.

PDEL/2020/_____

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11.09.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA l'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 che dispone *"Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di questa, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti"*;

VISTA la necessità di definire uniformemente nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Brotzu la gestione del sistema di videosorveglianza al fine di: tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio aziendale; tutelare la sicurezza delle persone/utenti/pazienti che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali; perseguire la finalità di cura delle persona che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda; tutelare la sicurezza degli ambienti di lavoro; tutelare l'ordine pubblico e la salute pubblica stante l'attuale emergenza sanitaria COVID 19;

ATTESO che in data 31/08/2020, dopo approfondite disamina e discussione svolte durante le riunioni tenutesi il 13 e il 24 agosto 2020, la Parte pubblica e i rappresentanti sindacali



AO Brotzu

delle Dirigenze e del Comparto hanno sottoscritto l'Accordo Sindacale per la videosorveglianza ai sensi dell'art 4, comma 2, della L. n. 300/1970;

ATTESO altresì che la parte pubblica e i rappresentanti sindacali delle Dirigenze e del Comparto hanno contestualmente sottoscritto il Regolamento Aziendale sulla videosorveglianza allegato al suddetto Accordo;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento;

EVIDENZIATO che, come previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'Accordo è stato inviato all'ARAN;

CONSIDERATO che dalla presente deliberazione non derivano immediati oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di procedere alla presa d'atto dell'Accordo Sindacale per la videosorveglianza ai sensi dell'art 4, comma 2, della L. n. 300/1970, sottoscritto in data 31/08/2020, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Regolamento Aziendale sulla videosorveglianza allegato al suddetto Accordo;
- di stabilire che il presente atto, allo stato, non comporta impegno di spesa a carico del bilancio della Azienda Ospedaliera Brotzu e, pertanto, non ha rilevanza dal punto di vista contabile.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Ass. Amm. Dott. Luca Caschili



Addì 31 agosto 2020 presso i locali dell'Aula Deriu dello Stabilimento S. Michele, piazzale Ricchi, Cagliari, della AO G. Brotzu, a seguito della convocazione da parte del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane inviata il 28 agosto us, sono presenti le OO.SS. delle Dirigenze e del Comparto nonché le RSU per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 300/1970, dell'accordo in materia di installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza presso i locali di pertinenza della AO G. Brotzu di Cagliari.

Le parti, dopo approfondite disamina e discussione svolte durante le riunioni tenutesi il 13 e il 24 agosto 2020, sottoscrivono il seguente accordo:

ACCORDO SINDACALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART 4, COMMA 2, LEGGE 300/1970

Le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, della L. 300/1970 concordano sulla necessità di definire uniformemente nell'ambito dei 3 Stabilimenti Ospedalieri "Businco", "Cao" e "San Michele" la gestione del sistema di videosorveglianza, recependo integralmente il sottostante regolamento aziendale per la videosorveglianza che sarà successivamente oggetto di formale delibera di presa d'atto.

La Azienda Brotzu si impegna ad inviare alle OO.SS. - RSU la mappatura aggiornata di detti sistemi.

Le parti concordano di sottoporre a verifica dopo un anno dalla sottoscrizione del presente accordo , o anche prima in caso di evidente necessità, il sottostante regolamento.

*ANASSINA UP
D'Alagni*

*FIALS
[Signature]*

*Mosca
AROI ENAC*

*CFIL P. Ronetti
KURAO [Signature]*

*Vic. P. [Signature]
[Signature]
[Signature]*

S



- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato ed integrato del decreto legislative n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relative alla protezione delle persona fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08 aprile 2010;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persona fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 4

Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'AO Brotzu utilizza impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali ed in ottemperanza al principio di liceità e proporzionalità, al fine di: tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio aziendale; tutelare la sicurezza delle persone/utenti/pazienti che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali; perseguire la finalità di cura delle persona che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti);sicurezza degli ambient i di lavoro; tutela dell'ordine pubblico e della salute pubblica stante l'attuale emergenza sanitaria COVID 19.

AI fine di perseguire la finalità di sicurezza, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza prevenzionale; l'attività di videosorveglianza per finalità di cura si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

FERTIN
MURSON OP
Molony
RIALS
VIL
CISE

Meluso
AAAO-ENAC
AAAO
CEILFRORETTI
AAAO



A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'AO Brotzu installerà in posizione chiaramente visibile nei luoghi video sorvegliati o nelle immediate vicinanze, appositi cartelli contenenti l'informativa minima e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (allegato n. 1 videosorveglianza registrata; allegato n. 2 videosorveglianza rilevata). L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13 del GDPR.

Art. 8

Conservazione delle registrazioni

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità; in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale, il tempo di conservazione viene fissato in 48 ore successive alla rilevazione, salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici per cui il termine viene stabilito in 72 ore; in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di gravi pregiudizi è stabilito un lasso temporale più ampio di conservazione, comunque, non superiore a 7 gg; tale limite potrà essere superato solo su istanze investigative formalizzate dall'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria e Autorità / Soggetti equiparati.

In tutte le ipotesi in cui si reputi necessario ampliare il termine di conservazione rispetto ai 7 gg. la relativa richiesta dovrà essere sottoposta a vaglio preliminare del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art 9

Misure di sicurezza

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione sarà di norma consentito solamente al Responsabile e agli incaricati di cui ai successivi articoli.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad

CPIL Fionette

Mario P. - ANA-OMC

AVAAO

Ferraro

*MURANO - CP
M...*

*U. G. Flore
in CISL F.P.*

F...

[Handwritten mark]



- attuare le misure di sicurezza disposte dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (esempio: richieste del Garante, reclami,ricorsi, segnalazioni, ecc);
- provvedere agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante, disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il Titolare che con l'Autorità;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- non comunicare i dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati.

Il Designato individua nominativamente, con atto scritto, i soggetti "Autorizzati", i quali operano sotto la sua diretta autorità, sia per accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia per utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, per visionare le immagini.

Il Designato individuerà diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Gli autorizzati sono tenuti a:

- rispettare le direttive impartite dal Designato;
- supervisionare l'integrità dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono segnalando eventuali anomalie;

CGIL Foras Moretti

Mario Di ...

Anna O ...

*F. ...
F. ...
W. ...*

U. ...

...

3



- garantire che l'accesso alle immagini non avvenga da parte di personale non autorizzato;
- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non risulti connessa con altri sistemi logici con altri archivi o banche dati ed il relativo flusso non possa essere fatto confluire in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile del trattamento dei dati;
- garantire la sicurezza dei luoghi in cui vengono custodite le apparecchiature di registrazione e che non siano accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso tracciabili ed individuabili;
- coordinare le attività di incaricati tecnici (intendendosi il personale tecnico di stanza nel locale ove è sede della videoregistrazione) disponendo in via esclusiva il loro intervento;
- garantire la programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo le norme legislative comunitarie e nazionali e di cui al presente regolamento;
- accedere ai dati registrati e sospendere la sovrascrittura nei casi di cui al presente regolamento.

Il Dipartimento Tecnico della AO Brotzu garantisce la necessaria collaborazione e supporto alla SC Patrimonio e Logistica in particolar modo sui seguenti aspetti:

- gestione elenchi delle aree soggette a videosorveglianza
- progettazione, acquisizione, installazione, verifica / collaudo, degli apparati di videosorveglianza da dislocare nelle strutture AO Brotzu
- manutenzione degli impianti in amministrazione diretta o attraverso contratti esterni.

Firma
Maurizio
 FIALS
 DIREZIONE
 V.P.

C. F. F. F.

Mario
AARDI-ENAC

AA - DB

Uil
Flora

in CISE F-P
Flora
Flora

8



E' ammessa per le finalità contemplate nell'art. 4 garantendo per quanto possibile che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le guarentigie dell'art. 4 della L. 300/1970.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanti sindacali aziendali, in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro dettando all'occorrenza le modalità d'uso per tali impianti ex art. 4, comma 2, Legge 20 maggio 1970, n- 300 - Statuto dei Lavoratori.

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

Art 13

Tutela della riservatezza

Data la delicatezza dei dati trattati dalla AO Brotzu, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito dei luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati.

Il controllo degli ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti devono essere limitati a casi di oggettiva imprescindibilità derivante da esigenze di cura e tutela della salute dei cittadini.

Saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire elevati standard di sicurezza circa la tutela della riservatezza dei pazienti anche in attuazione del provvedimento generale del Garante Protezione dei Dati del 08.04.2010.

Carla Fioratti

Mario V. AAOI - EVAC ANTOLO

Deane

*Ferrari
Lombardi
FIAC
NURSING UP
Mazzini
CISLP*



dell'accesso.

Tale procedura andrà rispettata anche in caso di diniego da comunicarsi formalmente al richiedente secondo le modalità di legge.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i fini di giustizia previa richiesta scritta.

I dati non sono accessibili a privati cittadini, ma qualora risultino essere vittime di reati, le registrazioni saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Art 15

Inosservanze – sanzioni e norma finale

L'inosservanza del presente regolamento e della normativa europea/nazionale collegata da parte dei dipendenti assurge a violazione del Codice di comportamento aziendale e di illecito disciplinare.

La rilevazione con qualsiasi modalità di informazioni ottenute anche in via indiretta tramite dispositivi diversi dal sistema nativo di videosorveglianza (smartphone e similari) integra il delitto di cui all'art. 326 del Codice Penale – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

Si addebiteranno ai responsabili delle violazioni del predetto regolamento tutte le sanzioni civili/amministrative/pecuniarie comunque denominate che verranno applicate per effetto di tale violazioni alla AO G. Brotzu da parte delle Autorità preposte.

Nel caso di accertate violazioni il Titolare del trattamento provvederà, con il supporto del DPO, a porre in essere tutte le azioni necessarie a ripristinare la legalità violata, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di trattamento per scopi non legittimi/trattamento dati illecito o sproporzionato/trattamento dati eccedenti o superflui rispetto agli scopi istituzionali.

Ferruccio Mura
FIACS
OP
NURSING OP
M. Mura
OP
OP

Carlo F. Bonetti

Maria Pia
ANNOI - ENAC

AOA

U. F. ...

OP
OP

Procedura: Acceto Pao



INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA REGISTRATA
Art. 13 Regolamento UE 679/2016 ("GDPR");
Art. 3.1 Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010

La presente informativa, che integra il contenuto dell'informativa semplificata, viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, dell'art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza) ai fini di informare che nelle sedi dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di seguito indicata come AOB, sono in funzione impianti di videosorveglianza, nel rispetto delle suddette disposizioni.

Il Titolare del Trattamento dati è l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, sede legale in piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari, email direzione generale@aobrotzu.it, PEC direzione generale@pec.aobrotzu.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile via email all'indirizzo: direzione generale@aobrotzu.it.

Informativa semplificata ai sensi dell'art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all'art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze.

Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati per le finalità della sicurezza aziendale e delle persone, e per la tutela del patrimonio di proprietà o in gestione dell'AOB e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento.

Base giuridica del trattamento

L'attività di videosorveglianza svolta dall'AOB è lecita in quanto effettuata, nell'ambito delle finalità suindicate, ed è necessaria per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e dell'esercizio di pubblici poteri (art. 6, comma 1, lett. e GDPR).

Modalità del trattamento

I dati formano oggetto di trattamenti elettronici nella misura necessaria al perseguimento delle finalità suindicate, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, conformemente all'art. 32 del GDPR Codice, al Provvedimento videosorveglianza (in particolare, art. 3.3.), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità,

Ferrera
W
FIALG

GIL Flenetti

Uil
Flore
CISSC F.T.
flu

FODIATO:
ARETA AAO
MARILE P
AANDI - E3AC

ALAAO ABO

S. MURBANI VP
M. MURBANI

intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Tutti i diritti riportati potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all'indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati, si fa riferimento alle vigenti normative in merito, come il GDPR, il D.lgs. 196/2003 e s.m.i., ed il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

POI.MOTS: Aletto Raro

CGIL Firenze

Manco Vico
ANAO - EMC

UIC Firenze

ANAO
ANAO

CISL FP

NORSANSI EP
Sestaghi

FIACS
Sestaghi

Ferrari Manfrin